

COMUNE DI MORCOTE



ORDINANZA MUNICIPALE **concernente la gestione dello Spazio Garavello 7**

del 14 marzo 2022

Il Municipio di Morcote richiamati:

- l'art. 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC);
- gli articoli 51 e seguenti del Regolamento organico comunale di Morcote del 15 dicembre 2021;

ORDINA:

- Art. 1
Scopo**
- La presente ordinanza disciplina l'utilizzazione dell'area ricreativa situata sopra l'autosilo di Garavello denominata "Spazio Garavello 7". Il carattere residenziale della zona e le caratteristiche della struttura impongono un utilizzo rispettoso della quiete pubblica.
- Art. 2
Aventi diritto all'utilizzazione e modalità d'uso**
- ¹ L'area ricreativa può essere utilizzata da enti pubblici, enti privati, associazioni, scuole, persone private. L'accesso all'autosilo deve sempre essere garantito a tutti gli utenti.
- ² Di principio la preparazione dei pasti può essere effettuata unicamente nella cucina.
- ³ Nel caso di manifestazioni aperte al pubblico per la fornitura di cibi e bevande dovranno essere osservati i disposti dell'art. 28 Lear.
- Art. 3
Procedura per la concessione dell'autorizzazione**
- ¹ Il Municipio è competente per la concessione dell'autorizzazione.
- ² Le richieste per l'uso degli spazi e delle infrastrutture devono essere inoltrate con almeno 30 giorni di anticipo alla Cancelleria Comunale.
- Art. 4
Garanzie e assicurazioni**
- Il Municipio può chiedere un deposito cauzionale a copertura del pagamento delle tariffe di uso, delle spese di pulizia e di eventuali danni dovuti all'uso, come pure un'adeguata copertura assicurativa per responsabilità civile per un ammontare minimo di CHF 1 milione.
- Art. 5
Ordine pubblico**
- Chi organizza una manifestazione/evento può essere tenuto a predisporre a proprie spese un adeguato servizio d'ordine attenendosi alle disposizioni del Municipio.
- Gli agenti di polizia e i rappresentanti designati dal Municipio hanno libero accesso a tutte le manifestazioni organizzate, ai fini di controllo e sicurezza.

Art. 6 Utilizzazione

- Ogni utilizzatore deve designare un responsabile, che farà da tramite con la persona incaricata dal Municipio (in seguito responsabile delegato).
- La consegna delle infrastrutture avviene previo accordo con il responsabile delegato.
- L'impiego di accessori non compresi nell'inventario dell'area ricreativa dovrà essere concordato con il responsabile delegato. Tutti gli oneri che ne derivano saranno assunti dagli organizzatori.
- Le strutture e le apparecchiature tecniche vengono messe a disposizione in ottimo stato e così devono essere lasciate dopo l'uso.
- Gli utenti dell'area ricreativa devono avere massima cura delle strutture e del materiale messi a disposizione e sono responsabili per eventuali danni.
- Gli organizzatori sono tenuti a segnalare al responsabile delegato qualsiasi danno provocato o constatato.
- Le manifestazioni previste sono autorizzate al massimo fino alle ore 24.00. Deroche per casi particolari possono essere concesse dal Municipio previa richiesta scritta.
- La musica è autorizzata fino alle ore 23.00 e deve essere comunque regolata ad un volume tale da non causare disturbi al vicinato, nel rispetto delle leggi vigenti.
- Per il trasporto di merci negli ascensori dovranno essere rispettate le prescrizioni concernenti il peso e dovranno essere posate adeguate protezioni.

Art. 7 Oggetti smarriti, rubati e danni

Il Municipio non si assume alcuna responsabilità per oggetti smarriti o rubati e per danni a cose o persone.

Art. 8 Tasse di polizia, diritti d'autore e oneri analoghi

Le tasse di polizia, come pure ogni tassa per i diritti d'autore nel caso di produzioni e concerti, sono a carico degli organizzatori.

Art. 9 Tombole e lotterie

Le pratiche per l'ottenimento dei permessi necessari per tombole, lotterie, ecc. sono a carico degli organizzatori in virtù delle vigenti disposizioni.

Art. 10 Deposito materiali

Materiali particolarmente infiammabili devono essere depositati secondo le indicazioni del Municipio.

Art. 11 Riconsegna

La riconsegna degli spazi avviene previo accordo con il responsabile delegato. Gli spazi devono essere lasciati puliti e riordinati, compresi i bagni. In caso contrario verranno addebitate le relative spese di pulizia. Agli organizzatori è fatto obbligo di asportare i propri rifiuti al termine dell'evento/manifestazione.

Art. 12 Danni

Gli organizzatori sono responsabili di qualsiasi danno alla struttura, all'inventario e alle apparecchiature dell'area ricreativa.

**Art. 13
Tasse**

Vengono stabilite le seguenti tasse per l'utilizzo dello spazio Garavello 7:

- Persone domiciliate a Morcote: CHF 100.-- compreso l'utilizzo di 5 tavoli e 10 panchine. Oltre questo numero verrà fatturato il costo della manodopera degli operai comunali (CHF 50.--/h).
- Altri: CHF 1'000.--. Per l'utilizzo di tavoli e panchine viene prelevata una tassa di CHF 2.-- al pezzo.

Le tasse vanno pagate prima dell'utilizzo della struttura.

**Art. 14
Esenzioni**

Sono esenti da tasse le utilizzazioni a fini ideali e a fini benefici come pure l'utilizzo da parte delle associazioni con sede a Morcote.

**Art.15
Pubblicazione e rimedi
di diritto**

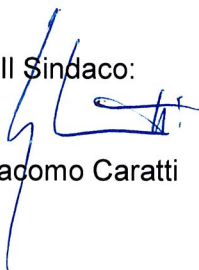
1. La presente ordinanza è stata adottata dal Municipio con risoluzione municipale no.176 del 14 marzo 2022.
2. L'ordinanza è pubblicata agli albi comunali dal 18 marzo 2022 al 2 maggio 2022 (ferie giudiziarie incluse).
3. Entro il periodo di pubblicazione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.

**Art. 16
Entrata in vigore**

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione previsto dall'art. 192 LOC ed abroga l'ordinanza concernente la gestione dell'area ricreativa dell'Autosilo di Garavello del 27 marzo 2017.

Articolo 2, modificato con risoluzione municipale 789 del 9 settembre 2024.

La modifica è pubblicata agli albi comunali, a norma dell'art. 192 LOC, dal 17 settembre 2024 per il periodo di 30 giorni.

Il Sindaco:

Giacomo Caratti

PER IL MUNICIPIO



Il Segretario:

Luca Cavadin